

VERBALE DI ACCORDO

Addì 10 giugno 2013, presso la sede di ANCE Lecco

tra

ANCE LECCO, rappresentata dal Presidente Ing. Sergio Piazza, dal Consigliere delegato per le Relazioni Industriali e Affari Sociali Ing. Giovanni Gerosa, dal direttore dott. Paolo Cavallier, dal dott. Angelo Invernizzi e dal Dott. Enrico Mandelli,

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, rappresentata dal Presidente Daniele Riva, dal Geom. Arnaldo Redaelli, dal Direttore Dott. Vittorio Tonini e dal Responsabile per le Relazioni Sindacali dott. Giovanni Righetto,

la FeNEAL-UIL di Lecco, rappresentata dal suo Segretario Sig. Carmelo Orlando,

la FILCA-CISL di Monza Brianza/Lecco, rappresentata dal suo Segretario, Sig. Armando Busnelli;

la FILLEA-CGIL di Lecco, rappresentata dal suo Segretario sig. Giuseppe Cantatore, dai Sigg.ri Giancarlo Lupinu e da Mauro Crimella,

per la delegazione trattante i sigg. Felice Armillotta, Massimiliano Bertoni, Francesco Cavallo, Mario Ceravolo, Eugenio Marco Gusmeroli;

si stipula il seguente Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei CCNL 19 aprile 2010 e 16 dicembre 2010 (rispettivamente industria ed artigianato edile) e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa dei medesimo contratti.

Aumenti territoriali:

Fermi restando criteri e modalità di calcolo e corresponsione in essere – con la precisazione che l'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati a part-time segue i criteri di corresponsione prevista per gli operai - , si definisce quanto segue:

Indennità di concorso spese per pasto

Il valore giornaliero viene incrementato da € 9,00 a € 9,50 (+ 0,50 €) a far data dal 1° giugno 2013

Indennità sostitutiva di mensa

Il valore giornaliero viene incrementato da € 6,80 a € 7,30 (+ 0,50 €) a far data dal 1° giugno 2013 (convenzionalmente 146,00 € mensili x mensilità aggiuntive impiegati)

Indennità di concorso spese per trasporto

Il valore giornaliero viene incrementato da € 2,00 a € 2,20 (+ 0,20 €) a far data dal 1° giugno 2013 (convenzionalmente 44,00 € mensili x mensilità aggiuntive impiegati)

Indennità per i lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori

Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già in essere presso le singole Imprese, viene istituita una indennità per gli autisti dei mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori in trasferta, sotto forma di maggiorazione dell'indennità di trasferta stabilita dal presente Contratto integrativo provinciale, nelle seguenti misure:

- 3% (tot. maggiorazione trasferta 13%) nella fascia da oltre 8 a 15 Km;
- 4% (tot. maggiorazione trasferta 16%) nella fascia da oltre 15 a 25 Km;
- 5% (tot. maggiorazione trasferta 20%) nella fascia da oltre 25 a 45 Km;
- 6% (tot. maggiorazione trasferta 26%) nella fascia oltre 45 Km.

Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'industria edile 19 aprile 2010, e dall'art. 42 del contratto collettivo nazionale dell'artigianato edile 16 dicembre 2010, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Lecco che applicano i CCNL dell'Industria e dell'Artigianato Edile.

L'elemento variabile della retribuzione viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Lecco ai sensi della normativa vigente in tema di detassazione (DPCM 22 gennaio 2013) e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Lecco, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 20%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 20%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile dalle Imprese in Provincia di Lecco: 14%;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 26%;
5. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Lecco: 20%;



In caso di ultrattività del presente Contratto - e nei limiti ed alle condizioni poste dagli eventuali accordi di rinnovo dei CCNL di settore - le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile entro il tetto massimo del 6%.

Per determinare la misura dell'EVR erogabile nel 2013, e negli eventuali anni successivi, il triennio di riferimento per ogni singolo parametro è l'ultimo per il quale si dispongono i dati completi al momento della verifica.

Per l'anno 2013 la verifica sarà fatta sul raffronto tra il triennio 2012/2011/2010 rispetto al triennio 2011/2010/2009 per quanto riguarda i parametri 1, 2, 3 e 5, mentre relativamente al parametro 4 (valore aggiunto ISTAT) il raffronto sarà effettuato tra il triennio 2008/2007/2006 rispetto al triennio 2007/2006/2005.

Per le verifiche riguardanti gli eventuali anni successivi, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno, se si disporrà dei dati relativi.

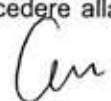
Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora tutti i parametri territoriali risultino pari o positivi, l'EVR viene riconosciuto nella misura del 100 % del tetto massimo del 6% sopra fissato.

Qualora non tutti i parametri territoriali risultassero pari o positivi, l'EVR viene riconosciuto nella misura percentuale - da applicarsi sul tetto massimo del 6% - derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri pari o positivi.

L'EVR così determinato a livello territoriale, andrà erogato mensilmente ai lavoratori - in quote orarie per gli operai e giornaliero per gli impiegati - esclusivamente per tutte le ore o per le giornate effettivamente lavorate e per le ore o giornate perse per infortunio o malattia.

Determinato il valore dell'EVR da erogarsi a livello provinciale, ogni impresa potrà procedere alla verifica dei seguenti parametri aziendali:

- ore denunciate alla Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;



Per le imprese con soli impiegati, in luogo del parametro delle ore denunciate in cassa edile, vengono considerate le ore lavorate, così come registrate sul libro unico del lavoro.

L'impresa confronterà i parametri aziendali sopra indicati dell'ultimo triennio con il precedente triennio aziendale di riferimento (per il 2013 triennio 2012/2011/2010 rispetto al triennio 2011/2010/2009), secondo le medesime modalità temporali previste in sede di verifica provinciale.

Qualora i suddetti parametri risultino entrambi pari o positivi nel confronto triennale di cui sopra, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora dal medesimo confronto un parametro aziendale risulti negativo, l'azienda potrà erogare l'EVR in misura del 50% dell'EVR fissato a livello provinciale; qualora entrambi i parametri aziendali risultino negativi, l'Impresa potrà non erogare l'EVR.

L'impresa che, al verificarsi delle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, intenda avvalersi della possibilità di applicare l'EVR in misura ridotta o di non applicarlo, dovrà attivare la seguente procedura: inviare una autodichiarazione, redatta secondo il modello allegato al presente accordo, alla propria Associazione di riferimento (ANCE LECCO o a CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, o, in mancanza, alla Cassa Edile di Lecco) e alle RSA e RSU, ove costituite, attestante il non raggiungimento di uno od entrambi i parametri.

ANCE LECCO, CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, ovvero la Cassa Edile di Lecco ricevuta l'autodichiarazione, provvederanno ad inoltrare con sollecitudine l'autocertificazione ricevuta alle Organizzazioni Sindacali Territoriali FENEAL, FILCA e FILLEA di Lecco e se da quest'ultime richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, verrà attivato un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate (ovvero dalle risultanze del libro unico del lavoro in caso di soli impiegati): alla verifica, se richiesto dall'impresa, potrà partecipare l'Associazione datoriale o il consulente di riferimento.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti, comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali sopra descritta, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio, sino al raggiungimento del triennio.

RLST

Entro il 30 giugno 2013 le parti formalizzeranno l'atto costitutivo di una Associazione tra le stesse, finalizzata alla presa in carico degli R.L.S.T., sulla base della Bozza di Statuto siglata nel corso dell'incontro del 30/05/2013.

Entro il 30 giugno 2013 le parti si impegnano a rivisitare ed a rivedere il regolamento R.L.S.T. del 17 febbraio 2008 e s.m.i., per aggiornarlo e coordinarlo con le disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008, nonché della costituenda nuova Associazione che prenderà in carico i R.L.S.T.

Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti individueranno gli interventi volti al riequilibrio della gestione RLST.

Assistenze Cassa Edile

Le Parti si impegnano - unitamente alle Parti Sociali della Provincia di Como, in data successiva alla sottoscrizione anche del loro Contratto Integrativo Provinciale - ad effettuare una complessiva rivisitazione delle assistenze della Cassa Edile di Como e Lecco, in relazione all'andamento della massa salariale denunciata in cassa Edile.

Carenza Malattia

Le parti si impegnano a valutare una modifica dell'attuale disciplina della "carenza malattia", alla luce degli eventuali orientamenti in merito, contenuti nei prossimi CCNL di settore (industria e artigianato).

Indennità di vacanza contrattuale - Una tantum

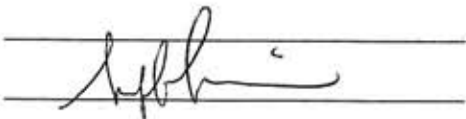
A tutti i lavoratori già in forza al 1° maggio 2013 e con rapporto ancora in essere al 1° giugno 2013, indipendentemente da qualifica e livello, verrà corrisposto un importo "una tantum" non frazionabile di Euro 35,00 lordi per i lavoratori a tempo pieno, da ridursi proporzionalmente in caso di part-time, da erogarsi con le retribuzioni relative al mese di giugno 2013, a copertura del periodo di vacanza contrattuale per il corrente anno, e non avrà alcun riflesso o incidenza sugli istituti contrattuali, ivi incluso il T.F.R.

Validità e durata

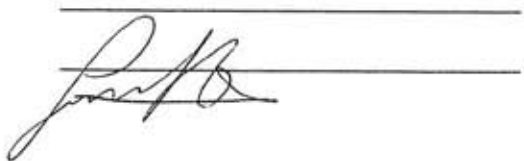
Il presente contratto collettivo di lavoro per Lecco e Provincia, integrativo dei CCNL 19 aprile 2010 e 16 dicembre 2010, entra in vigore il 1° giugno 2013, ed avrà validità almeno sino a tutto il 31 dicembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

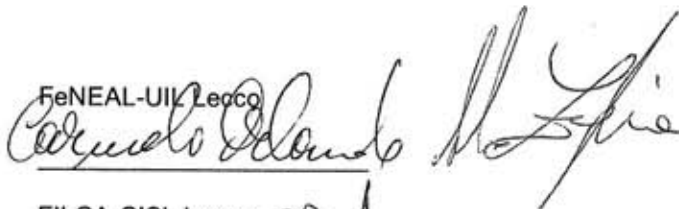
ANCE LECCO



CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO



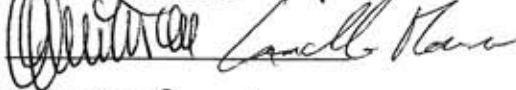
FeNEAL-UIL Lecco



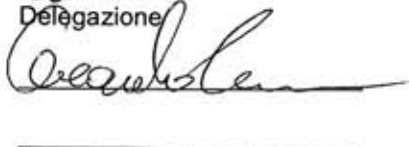
FILCA-CISL Lecco - nB

A. BERNINI - C. G. GIANNI

FILCA-CGIL Lecco



Delegazione



su carta intestata dell'impresa

Spett.le
ANCE LECCO
Via Achille Grandi 9/11
23900 LECCO (LC)

oppure

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
Via Galileo Galilei, 1
23900 LECCO (LC)

E p.c.

Spett.le
Cassa Edile di Como e Lecco
Via Parini, 33
23900 LECCO (VA)

Oggetto: Contratto Integrativo Provinciale 10 giugno 2013 per le imprese edili ed affini della Provincia di Lecco - Autodichiarazione di non raggiungimento del parametro aziendale.

La scrivente impresa, in ottemperanza a quanto disposto in merito dal Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco sottoscritto in data 10 giugno 2013, dichiara di non aver raggiunto, per l'anno, il seguente parametro (barrare la/e voce/i interessata/e):

- ore denunciate alla cassa Edile
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalla dichiarazione annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, si allega copia della documentazione relativa all'anno di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno l'impresa (barrare la voce interessata):

- erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 50% dell'EVR definito al livello territoriale
oppure
- non erogherà l'E.V.R.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali in oggetto.

Distinti saluti.

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante

VERBALE DI ACCORDO

Verifica e determinazione dell'EVR per l'anno 2013

In Lecco, addì 10 giugno 2013 si sono incontrati:

ANCE LECCO, rappresentata dal Direttore, Dott. Paolo Cavallier, dal Consigliere delegato per le Relazioni Industriali e Affari Sociali Ing. Giovanni Gerosa, dal Dott. Angelo Invernizzi e dal Dot. Enrico Mandelli;

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO, rappresentata dal Direttore, Dott. Vittorio Tonini e dal Responsabile sindacale, Giovanni Righetto

e

le Organizzazioni Sindacali di Categoria della Provincia di Lecco

FeNEAL-UIL, rappresentata dal Segretario Carmelo Maria Orlando;

FILCA-CISL, rappresentata dal Segretario Claudio Cogliati;

FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Giuseppe Cantatore;

per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, prevista dalle disposizioni dei CCNL del 19 aprile 2010 e 16 dicembre 2010 (rispettivamente dell'industria e dell'artigianato edile) e dal Contratto Integrativo Provinciale per la Provincia di Lecco del 10 giugno 2013, al fine di determinare l'importo dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2013 erogabile per la Provincia di Lecco.

La verifica degli indicatori territoriali viene effettuata raffrontando il triennio 2010/2009/2008 rispetto al triennio 2009/2008/2007 per i parametri "numero lavoratori iscritti in Cassa Edile per la Provincia di Lecco" "monte salari denunciato in cassa Edile per la Provincia di Lecco", "ore denunciate in Cassa Edile per la Provincia di Lecco" e "numero imprese iscritte in Cassa Edile in Provincia di Lecco", ed il triennio 2008/2007/2006 rispetto al triennio 2007/2006/2005 per il parametro "valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di Lecco".

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

Indicatore	2009	2010	2011	2010	2011	2012	Variazione trienni
Operai attivi	4.336	4.027	3.737	4.027	3.737	3.430	
Media triennio	4.033			3.731			-
Monte salari	65.790.000	63.227.000	59.711.000	63.227.000	59.711.000	53.281.000	
Media triennio	62.909.000			58.740.000			-
Ore lavorate	6.617.284	6.210.391	5.722.649	6.210.391	5.722.649	4.990.606	
Media triennio	6.183.441			5.641.215			-
Numero imprese	903	861	828	861	828	780	
Media triennio	864			823			-

Indicatore	2005	2006	2007	2006	2007	2008	
Valore aggiunto Istat	/	/	/	/	/	/	
Media triennio	505			516			+

La verifica, condotta su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione dell'EVR per l'anno 2013, sulla base dei criteri individuati nel Contratto Integrativo Provinciale 10 giugno 2013, ha determinato il riconoscimento dell'EVR erogabile nella Provincia di Lecco nella percentuale del 26% (corrispondente all'incidenza ponderale del valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello provinciale dall'ISTAT, in quanto unico indicatore positivo) della misura massima del 6%, fissata Contratto Integrativo Provinciale 10 giugno 2013 per le Imprese edili ed affini della Provincia di Lecco.

Pertanto, visto l'esito delle verifiche sopra indicate., le parti sottoscritte convengono che, per l'anno 2013, a decorrere dal 1° giugno 2013, l'EVR viene erogato nella misura del 26% del 6% dei rispettivi minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2010, e corrisponderà agli importi indicati nelle tabelle allegate al presente accordo (allegato n. 1 per imprese industriali – allegato 2 per imprese artigiane).

Per gli impiegati il valore mensile determinato dell'E.V.R. verrà erogato in quote giornaliere non frazionabili, assumendo convenzionalmente il divisore giornaliero 20: per i rapporti a tempo parziale tale valore andrà riparametrato proporzionalmente.

Limitatamente all'anno 2013, le Parti concordano che la prevista verifica degli indicatori aziendali per la determinazione dell'EVR a livello aziendale viene sospesa: pertanto, per l'anno 2013 tutte le imprese edili della Provincia di Lecco dovranno erogare l'EVR nelle misure definite a livello territoriale dal presente accordo.

Le Parti sottoscritte si danno atto che con la presente verifica hanno voluto determinare l'EVR in conformità con gli accordi nazionali del 19 aprile 2010 e 16 dicembre 2010, all'accordo provinciale del 10 giugno 2013 ed in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detassazione e decontribuzione.

In particolare, le Parti sottoscritte dichiarano che il contenuto del presente Accordo è conforme alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1 del provvedimento, e che le erogazioni economiche corrisposte in sua esecuzione a titolo di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

Il presente Accordo sarà depositato a cura di ANCE Lecco presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecco entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE LECCO

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

FeNEAL-UIL di Lecco

FILCA-CISL di Lecco

FILLEA-CGIL di Lecco

ALLEGATO N. 1 AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 10 GIUGNO 2013**INDUSTRIA EDILE**

IMPORTI EVR IN VIGORE PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2013 – 31 DICEMBRE 2013
(26% del 6% dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010)

IMPIEGATI – Valori mensili/giornalieri			
Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR Mensile	EVR Giornaliero
7° - Quadri e 1^ categoria Super	1.418,71	22,13	1,1065
6° - 1^ categoria	1.276,83	19,92	0,9960
5° - 2^ categoria	1.064,02	16,60	0,8300
4° - Impiegati di 4° livello	993,11	15,49	0,7745
3° - 3^ categoria	922,16	14,39	0,7195
2° - 4^ categoria	829,95	12,95	0,6475
1° - 4^ categoria 1° impiego	709,36	11,07	0,5535
OPERAI – Valori orari			
Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR orario	
4° - Operaio di 4° livello	5,74	0,0895	
3° - Operaio specializzato	5,33	0,0831	
2° - Operaio qualificato	4,80	0,0749	
1° - Operaio comune	4,10	0,0640	
Discontinui	3,69	0,0576	
Discontinui con alloggio	3,28	0,0512	

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs. 167/2011

IMPIEGATI

Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR Mensile	EVR Giornaliero
5° livello	993,11	15,49	0,7746
5° liv. 1° impiego 1^ metà	922,16	14,39	0,7193
5° liv. 1° impiego 2^ metà	993,11	15,49	0,7746
4° livello	922,16	14,39	0,7193
4° liv. 1° impiego 1^ metà	829,95	12,95	0,6474
4° liv. 1° impiego 2^ metà	922,16	14,39	0,7193
3° livello	829,95	12,95	0,6474
3° liv. 1° impiego 1^ metà	709,36	11,07	0,5533
3° liv. 1° impiego 2^ metà	829,95	12,95	0,6474
2° livello	709,36	11,07	0,5533
2° livello 1° impiego	709,36	11,07	0,5533

OPERAI

Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR orario
4° livello	5,33	0,0831
4° primo inserim. 1^ metà	4,80	0,0749
4° primo inserim. 2^ metà	5,33	0,0831
3° livello	4,80	0,0749
3° primo inserim. 1^ metà	4,10	0,0640
3° primo inserim. 2^ metà	4,80	0,0749
2° livello	4,10	0,0640
2° primo inserim	4,10	0,0640

APPRENDISTI L. 25/1955

IMPIEGATI

Semestre	Minimi al 01/01/2010	EVR Mensile	EVR Giornaliero
1° semestre	553,30	8,63	0,4316
2° semestre	599,40	9,35	0,4675
3° semestre	645,51	10,07	0,5035
4° semestre	691,62	10,79	0,5395
5° semestre	737,73	11,51	0,5754
6° semestre	783,84	12,23	0,6114

OPERAI

Semestre	Minimi al 01/01/2010	EVR Orario
1° semestre	2,88	0,0449
2° semestre	3,12	0,0487
3° semestre	3,36	0,0524
4° semestre	3,60	0,0562
5° semestre	3,84	0,0599
6° semestre	4,08	0,0636

ALLEGATO N. 2 AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE 10 GIUGNO 2013**ARTIGIANATO EDILE**

IMPORTI EVR IN VIGORE PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2013 – 31 DICEMBRE 2013

(26% del 6% dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010)

IMPIEGATI – Valori mensili			
Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR Mensile	EVR Giornaliero
7° - Quadri e 1^ categoria Super	1.524,34	23,78	1,1890
6° - 1^ categoria	1.333,18	20,80	1,0399
5° - 2^ categoria	1.110,77	17,33	0,8664
4° - Impiegati di 4° livello	1028,89	16,05	0,8025
3° - 3^ categoria	962,23	15,00	0,7505
2° - 4^ categoria	850,49	13,27	0,6634
1° - 4^ categoria 1° impiego	743,46	11,60	0,5799
OPERAI – Valori orari			
Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR orario	
4° - Operaio di 4° livello	5,95	0,0928	
3° - Operaio specializzato	5,56	0,0867	
2° - Operaio qualificato	4,92	0,0768	
1° - Operaio comune	4,30	0,0671	



APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - D.Lgs. 167/2011

OPERAI

Livello	Minimi al 01/01/2010	EVR orario
G1S (1°-6° m.) sul liv. 3°	4,1144	0,0642
G1S (7°-12° m.)	4,2256	0,0659
G1S (13°-24° m.)	4,3924	0,0685
G1S (25°-36° m.)	4,7816	0,0746
G1S (37°-48° m.)	5,0596	0,0789
G1S (49°-60° m.)	5,3376	0,0833
G1 (1°-6° m.) sul liv. 3°	3,8920	0,0607
G1 (7°-12° m.)	4,1144	0,0642
G1 (13°-18° m.)	4,2256	0,0659
G1 (19°-24° m.)	4,3924	0,0685
G1 (25°-30° m.)	4,5036	0,0703
G1 (31°-42° m.)	4,7816	0,0746
G1 (43°-48° m.)	5,0596	0,0789
G1 (49°-60° m.)	5,3376	0,0833
G2 (1°-6° m.) sul liv. 2°	3,6408	0,0568
G2 (7°-12° m.)	3,7392	0,0583
G2 (13°-24° m.)	3,8868	0,0606
G2 (25°-36° m.)	4,2312	0,0660
G2 (37°-42° m.)	4,4772	0,0698
G2 (43°-54° m.)	4,7232	0,0737
G3 (1°-6° m.) sul liv. 2°	3,6408	0,0568
G3 (7°-12° m.)	3,7392	0,0583
G3 (13°-18° m.)	3,8868	0,0606
G3 (19°-24° m.)	4,1328	0,0645
G3 (25°-30° m.)	4,4772	0,0698
G3 (31°-36° m.)	4,7232	0,0737

IMPIEGATI

Gruppi	Minimi al 01/01/2010	EVR Mensile	EVR Giornaliero
G1 (1°-6° m.) sul liv. 3°	673,56	10,51	0,5254
G1 (7°-12° m.)	712,05	11,11	0,5554
G1 (13°-18° m.)	731,29	11,41	0,5704
G1 (19°-24° m.)	760,16	11,86	0,5929
G1 (25°-30° m.)	779,41	12,16	0,6079
G1 (31°-42° m.)	827,52	12,91	0,6455
G1 (43°-48° m.)	875,63	13,66	0,6830
G1 (49°-60° m.)	923,74	14,41	0,7205
G2 (1°-6° m.) sul liv. 2°	629,36	9,82	0,4909
G2 (7°-12° m.)	646,37	10,08	0,5042
G2 (13°-24° m.)	671,89	10,48	0,5241
G2 (25°-36° m.)	731,42	11,41	0,5705
G2 (37°-42° m.)	773,95	12,07	0,6037
G2 (43°-54° m.)	816,47	12,74	0,6368



